

**Procura alle liti: l'art. 182, comma 2, c.p.c. è applicabile al procedimento disciplinare?**

*L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di [procura](#) (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 77 del 1° giugno 2022 (pubbl. 9.9.2022)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco FAVI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS];  
avverso il provvedimento emesso dal C.D.D. presso la Corte di Appello di Milano il 2 ottobre 2019 nei confronti dell'Avv. [AAA], con cui è stato applicato, nei confronti della stessa, il richiamo verbale;  
il ricorrente, C.O.A. di [OMISSIS], non è presente;  
per l'Avv. [AAA] è presente il suo difensore, Avv. [OMISSIS];  
udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;  
inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il superamento del problema in rito e, ritenuto fondato il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento con irrogazione della sanzione minima disciplinare;

inteso il difensore dell'Avv. [AAA], il quale ha insistito per la inammissibilità del ricorso, mancando il profilo della legittimazione dal punto di vista sostanziale e processuale; nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **FATTO**

Il COA di [OMISSIS] segnalava al CDD presso la Corte di Appello di Milano che l'avv. [AAA] non aveva assolto all'obbligo formativo nel triennio 2011/2013, mancando l'acquisizione di 26 crediti formativi al completamento dello stesso.

Nel conseguente procedimento l'avv. [AAA] evidenziava di non aver potuto adempiere interamente all'obbligo formativo sia per il suo stato di gravidanza e sia per la morte del padre, titolare dello studio legale in cui esercitava l'attività, avvenuta il [OMISSIS].2011.

Il Presidente del CDD presso la Corte di Appello di Milano, con nota scritta del 13.11.2019, notificata in pari data all'avv. [AAA] e al COA di [OMISSIS], comunicava alla stessa che *"in seguito a valutazione da parte della Sezione disciplinare competente nella riunione del 02/10/2019, si è deliberato di applicare il richiamo verbale ... a definizione del procedimento disciplinare in oggetto"*. Secondo il CDD era stato deliberato il richiamo verbale, non avente natura di sanzione disciplinare, *"in ragione del fatto che l'infrazione riscontrata è stata ritenuta lieve e scusabile"*.

Avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dal CDD, di cui alla detta comunicazione, il COA di [OMISSIS] ha proposto ricorso al CNF, impugnandolo per il seguente motivo:

- Errata ed insufficiente motivazione ed errata valutazione dei fatti – esonero per gravidanza:

Il ricorrente ritiene errato il provvedimento del CDD in quanto non avrebbe tenuto conto che il COA di [OMISSIS] già riconobbe, per lo stato di gravidanza, un esonero parziale di 19 crediti formativi all'avv. [AAA], dovendo, quindi, questa conseguire solo 56 su 75 nel triennio 2011/2013. Di conseguenza non era fondata la motivazione del CDD secondo cui la gravidanza sovraccaricò l'avv. [AAA] tanto da non consentirle l'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2012, visto che, tra l'altro, questa partorì il 30.05.2013 e di conseguenza non v'era nesso causale con il mancato assolvimento per l'anno 2012.

Altresì, secondo il COA, il provvedimento sarebbe errato perché la morte del padre dell'avv. [AAA] non rientrerebbe nella casistica di esenzione e nell'anno della morte (2012) l'avv. [AAA] ottenne il maggior numero di crediti.

Il C.O.A. chiede, quindi, che il CNF applichi una sanzione avente carattere disciplinare in luogo del richiamo verbale.

Con detta impugnazione, però, il ricorrente non ha allegato la formale delibera del Consiglio dalla quale emerga la volontà del COA medesimo di impugnare il richiamo verbale, né tantomeno la procura ad un difensore dotato di jus postulandi.

Per questi motivi il Collegio ha rinviato il procedimento dall'udienza del 18 novembre 2021 a quella del 20 gennaio 2022, assegnando al COA di [OMISSIS] il termine per il deposito della delibera e della procura.

Detto provvedimento è stato regolarmente comunicato, ma il COA non ha provveduto ai relativi depositi.

Con memoria difensiva del 17 novembre 2021 si è costituita l'Avv. [AAA], difesa dall'avv. [OMISSIS], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **DIRITTO**

La mancata ottemperanza all'ordine di regolarizzare gli atti ex art. 182 c.p.c. comporta l'estinzione del presente giudizio per inattività del COA onerato.

In via preliminare, si rileva che il COA di [OMISSIS] ha proposto ricorso, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, avverso il richiamo verbale irrogato dal CDD di Milano all'Avv. [AAA] senza allegare la delibera dell'adunanza del Consiglio dalla quale emerge la volontà del COA medesimo di impugnare il richiamo verbale e neanche la procura speciale alle liti ad un difensore dotato di jus postulandi.

La capacità delle persone giuridiche a stare in giudizio è prevista dall'art. 75 c.p.c. secondo cui <le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto>.

Ebbene, il COA è un organo collegiale e la decisione di difendersi e/o prendere iniziative processuali è attribuita alla competenza del Collegio che esprime la propria volontà tramite l'adozione di delibera, dando mandato al Presidente di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura speciale alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato).

La mancanza dell'atto deliberativo che autorizza la persona giuridica a stare in giudizio costituisce un difetto di autorizzazione a stare in giudizio di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica.

*“La mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade perciò nella previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (e non anche in quella del comma 1, del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione in giudizio intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, comma 2, solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, nel quale inoltre resta pre-*

*clusa la produzione di detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta" (Cass. Civ., SS.UU., N° 819/1995).*

Rileva il Collegio che l'elenco di tutti i componenti del COA di [OMISSIS] apposto nella prima pagina dell'atto di impugnazione non può essere ritenuto idoneo ad integrare e/o costituire (seppure irritualmente) una delibera in quanto, tra l'altro, mancano la data della convocazione dell'Organo Collegiale, l'indicazione dei Consiglieri presenti e la firma dei Consiglieri ivi indicati.

E' pacifico, comunque, il principio in base al quale il difetto di autorizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. è suscettibile di sanatoria alla luce dell'orientamento secondo cui tale autorizzazione non è un requisito di validità, ma di efficacia, che può pertanto utilmente sopravvivere anche nel corso del processo con effetto retroattivo e con efficacia convalidante.

Sul punto, si riportano i seguenti arresti giurisprudenziali, condivisi dal Collegio.

*"L'autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo collegiale competente, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente a mezzo dell'organo che lo rappresenta, sicché può intervenire ed essere prodotta pure nel corso del giudizio, e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Cass. Civ. - Sez. I<sup>a</sup> - N° 18571/2015).*

*"L'autorizzazione a stare in giudizio da parte del competente organo collegiale, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, costituendo requisito, non già di validità, ma di efficacia della costituzione in giudizio dell'ente, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore se prodotta in corso di causa, anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a meno che il giudice del merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in mancanza della delibera" (Cass. Civ. - Sez. I<sup>a</sup> - N° 21413/2006).*

*"L'autorizzazione a stare in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta. Essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e anche nel corso del giudizio davanti alla Cassazione (sempre che non sia intervenuta nel frattempo una pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legittimazione processuale). L'autorizzazione produce l'effetto di sanare retroattivamente i vizi prodottisi nelle fasi precedenti e rimane escluso che la controparte possa dedurre l'insussistenza delle ragioni d'urgenza idonee a giustificare la proposizione dell'oppo-*

sizione in difetto dell'autorizzazione dell'organo legittimato a rilasciarla, unicamente a quest'ultimo spettando la valutazione della correttezza dell'operato del rappresentante. Tale sanatoria deve ritenersi ammissibile anche in relazione a eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare l'ente in giudizio, trattandosi solo di atto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali attinenti a violazioni degli articoli 83 e 125 cod. proc. civ. Né la sanatoria può essere impedita dalla previsione dell'articolo 182 cod. proc. civ., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi. La norma va infatti riferita alle decadenze sostanziali (sancite cioè per l'esercizio del diritto e dell'azione), e non anche a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, come è dimostrato dal fatto che, in caso contrario si avrebbe l'inapplicabilità dell'articolo 182 cod. proc. civ. in tutte le ipotesi in cui - come nel rito del lavoro le parti incorrano in decadenze processuali già nell'atto introduttivo" (Cass. Civ – Sez. III<sup>^</sup> - N° 21255/2006).

In applicazione di detti principi, il Collegio, stante la mancanza in atti sia della delibera che della procura speciale alle liti ha, all'udienza pubblica del 18 novembre 2021, emesso l'ordinanza che qui di seguito si trascrive:

*Il Consiglio Nazionale Forense,  
riunito in seduta pubblica il giorno diciotto del mese di novembre 2021  
visto il ricorso del Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS], sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario;  
visto che agli atti non risulta depositata né la delibera di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, né la procura alle liti;  
atteso che l'art. 26, c. 2 L. 247/2021 attribuisce al Presidente il potere di rappresentanza  
atteso il disposto dell'art. 182 c.p.c. applicabile, in via sussidiaria, al giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 37, c. 1 L. 247/2012*

*Rinvia*

*Il procedimento all'udienza del 20 gennaio 2022 alle ore 12.00  
Concedendo termine sino a 10 giorni prima al Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS] per il deposito delle delibere di autorizzazione e le procura alle liti*

Il COA ricorrente, non ottemperando a quanto disposto con la ordinanza di cui sopra -regolarmente comunicata-, non ha fornito la prova della esistenza di una regolare delibera (con adozione anche eventualmente sopravvenuta) autorizzativa alla impugnazione del provvedimento emesso dal CDD, né di una procura speciale alle liti.

L'assenza di detti atti non può che determinare una declaratoria di estinzione del presente giudizio, precludendo inevitabilmente al Collegio la disamina nel merito della vicenda.

**P.Q.M.**

Visti l'art. 37, comma 1, L. 247/2012 e l'art. 182, comma 2, c.p.c.;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara estinto il giudizio, confermando la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte di Appello di Milano.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.-

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Favi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 1 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria